

**Schema di convenzione tra Regione Toscana e le PA per la fruibilità dei dati catastali censuari contenuti nella banca dati regionale**

Il giorno  del mese  dell'anno  tra

1. Regione Toscana, con sede in Piazza Duomo 10 Firenze, ente erogatore della banca dati inerente i dati catastali censuari acquisiti attraverso il Sistema di Interscambio flussi Dati (SID) dalla Agenzia delle Entrate, rielaborati al fine della loro leggibilità e conservati nella suddetta banca dati catastali (di seguito BD-Sigmaster), rappresentata dal Dott. , nella sua qualità di Dirigente del Settore Sistema informativo e pianificazione del territorio;

e

2. , con sede in ,  
ente fruitore della banca dati BD-Sigmaster rappresentato dal Dott. ,  
nella sua qualità di .

Premesso che

- le pubbliche amministrazioni, prima di procedere alla raccolta di nuovi dati, sono tenute a verificare se le informazioni di cui necessitano possono essere acquisite mediante l'accesso a dati in possesso di altre pubbliche amministrazioni o soggetti pubblici, in ottemperanza alle disposizioni in merito alla fruibilità dei dati previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgs 7 marzo 2005, n. 82);
- l'articolo 50, comma 1, d.lgs 82/2005 prevede che i dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni [...] ma restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico; il comma 2, precisa che qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione è reso accessibile alle altre amministrazioni quando ciò sia necessario per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente;
- il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche" del 2 luglio 2015 prescrive le specifiche misure tecniche e organizzative che le PA sono tenute ad adottare;
- il Regolamento UE/2016/679, art. 33 prevede che in caso di violazione dei dati o incidenti informatici che possano avere un impatto significativo sui dati personali contenuti nelle proprie banche dati, le stesse debbano comunicare al Garante tali eventi entro settantadue ore dalla conoscenza del fatto;
- le linee guida Agid previste dalla circolare n. 2/2017 stabiliscono parametri di livello minimo di sicurezza

Dato atto che:

- la presente convenzione è conforme alle misure individuate dal Garante per la protezione dei dati personali con il citato provvedimento del 2 luglio 2015;
- la Regione Toscana - Settore Sistema informativo e pianificazione del territorio effettua la supervisione tecnica e il monitoraggio sulle operazioni di accesso e sul sistema in generale, garantendo il costante aggiornamento e la sicurezza dei dati;
- l'ente fruitore intende aderire alla Convenzione mediante sottoscrizione della presente;

- l'accesso alla banca dati avviene mediante credenziali (utente/password) fornite dalla Regione tramite pec

Convenuto che

nell'ambito del testo e degli allegati alla presente Convenzione si intendono per:

1. “Codice”: il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101;
2. Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) Regolamento UE/2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
3. “CAD”: il Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82
4. “Convenzione”: il presente atto convenzionale
5. “**Responsabile della Convenzione**” soggetto preposto da ciascuna delle Parti alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni inerenti alla Convenzione;
6. “**Referente tecnico**” soggetto nominato dalle Parti in sede di stipula della Convenzione e preposto all'attivazione e alla successiva gestione operativa dello scambio dati nonché alla corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste dalla Convenzione;
7. “**Supervisore**”: soggetto nominato dall'ente fruitore preposto al monitoraggio e controllo dell'utilizzo dei servizi d'accesso da parte degli utenti dell'ente di appartenenza;
8. “**Amministratore utenze**”: soggetto nominato dall'ente fruitore e preposto alla richiesta e revoca delle autorizzazioni di accesso per gli utenti dell'ente di appartenenza;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### Art. 1

##### Oggetto, Finalità, Durata e Oneri

1.1 La presente Convenzione disciplina i rapporti tra le Parti, al fine di regolare le modalità di accesso alle banche dati regionali, conformemente ai principi stabiliti dal GDPR, dal Codice e dagli standard di sicurezza informatica.

1.2 L'ente fruitore è autorizzato ad accedere ai dati regionali nel rispetto e nei limiti delle finalità istituzionali perseguite e della base normativa che lo legittima per l'acquisizione delle informazioni, come risulta dall'**allegato 1**. La sussistenza del rispetto di tali presupposti è stata oggetto di preventiva verifica condotta da Regione Toscana, in qualità di ente erogatore.

1.3 La Convenzione ha effetto a decorrere dalla data di sottoscrizione ed ha una **durata di mesi 60**, salvo eventuale scadenza della convenzione fra Regione Toscana e Agenzia delle Entrate. Fermo restando il diritto di entrambe le Parti di recedere dalla presente in qualsiasi momento, in mancanza di comunicazione scritta in merito, la presente convenzione si intende automaticamente rinnovata **per ulteriori 60 mesi**, fatta salva la possibilità di apportare le modifiche e le variazioni che si rendessero necessarie con comunicazione scritta e accettazione tra le Parti.

1.4 I servizi di accesso ai dati, che verranno attivati a seguito della stipula della Convenzione, saranno regolati dalle modalità di gestione previste ai successivi articoli. Ciascuna delle Parti si fa carico dei costi derivanti dall'attuazione della Convenzione.

#### Art. 2

##### Soggetti della Convenzione

2.1 Ai fini della corretta applicazione della presente Convenzione, ciascuna delle Parti nomina un proprio **Responsabile della Convenzione**, quale rappresentante preposto alla gestione dei rapporti e delle

comunicazioni tra le Parti per la gestione del rapporto convenzionale. I nominativi ed i recapiti dei Responsabili della Convenzione sono riportati nell'**allegato 2**.

2.2 Rientra nei compiti del Responsabile della Convenzione il mantenimento e la gestione della Convenzione in relazione a qualsiasi modifica dovesse generarsi, con scambio di formali comunicazioni, a seguito di evoluzione tecnica e funzionale dei servizi erogati.

2.3 Inoltre, il Responsabile della Convenzione di Regione Toscana curerà:

- l'integrazione di ulteriori autorizzazioni di accesso ai dati, secondo le modalità regolate dalla Convenzione, previa verifica di legittimità sulla base delle disposizioni vigenti;
- il consolidamento della versione aggiornata della Convenzione a seguito di nuovi servizi, adeguamenti tecnici e/o modifiche alla struttura della Convenzione stessa con riferimento anche ad eventuali evoluzioni previste dal CAD;
- la comunicazione all'ente fruitore nel caso in cui siano riscontrati eventuali abusi, anomalie e/o utilizzi non conformi ai fini istituzionali per il perseguimento dei quali è ammesso l'accesso ai dati ai sensi della presente Convenzione.

2.4 Ciascuna delle Parti nomina un proprio **Referente tecnico**, responsabile dell'attivazione e della successiva gestione operativa dell'accesso ai dati nonché della corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste in Convenzione. I nominativi ed i recapiti dei Referenti tecnici sono riportati nell'**allegato 2**.

2.5 Rientra nei compiti del Referente tecnico:

- garantire la verifica interna sull'adeguamento alle misure di sicurezza previste dal Codice e dalle Linee guida Agid citate in premessa;
- comunicare tempestivamente all'altra Parte incidenti sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione qualora tali incidenti abbiano impatto nei processi di sicurezza afferenti la fruibilità dei dati oggetto di Convenzione;
- comunicare tempestivamente all'altra Parte ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni) in caso di consultazione online

2.6 Inoltre il Referente tecnico dell'ente fruitore provvederà a:

- adottare le procedure necessarie per la verifica sistematica e la revisione periodica delle abilitazioni e dei profili di accesso ai dati rilasciati attraverso un adeguato flusso informativo con l'unità interna responsabile del trattamento;
- adottare le procedure necessarie alla conservazione delle informazioni acquisite per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività per i cui dati sono stati acceduti e la loro distruzione quando le stesse non siano più necessarie;
- curare le comunicazioni all'erogatore nei casi di eventuali errori o inesattezze e/o manchevolezze riscontrate in ordine ai dati acceduti.

2.7 Il Referente tecnico di Regione Toscana provvederà a:

- verificare annualmente, di concerto con il fruitore, la corretta attribuzione dei profili di autorizzazione;
- redigere ed aggiornare il documento con l'indicazione delle banche dati accessibili e delle informazioni inerenti i soggetti fruitori

2.8 L'ente fruitore può nominare uno o più *Amministratori utenze* (tale figura può anche coincidere con il *Supervisore*). I nominativi e i recapiti sono riportati nell'**allegato 2**.

2.9 L'Amministratore utenze provvede a:

- effettuare la richiesta di assegnazione di credenziali di accesso per gli utenti dell'ente e delle autorizzazioni all'uso del servizio concesso;
- revocare le autorizzazioni al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato la concessione;

2.10 Se l'ente fruitore non ricorre alla nomina dell'Amministratore utenze, Regione Toscana provvederà direttamente all'abilitazione degli operatori dell'ente, fatta salva in ogni caso, la possibilità di disabilitare in qualsiasi momento operatori o amministratori utenze nei casi di mancato rispetto delle regole di accesso ai dati.

### **Art. 3**

#### **Modalità di accesso**

3.1 Regione Toscana, tenuto conto della normativa vigente, fornisce all'ente fruitore l'accesso ai dati attraverso una delle seguenti modalità:

- consultazione online;
- fornitura di pacchetto dati in formato compresso 7z mediante trasferimento con protocollo FTP sicuro ad uno spazio riservato

3.2 La modalità di accesso alle banche dati regionali più idonea sarà in ogni caso individuata da Regione Toscana tenendo conto delle finalità, della natura e della qualità dei dati, delle caratteristiche infrastrutturali e organizzative, del volume e della frequenza degli accessi, del numero di soggetti abilitati.

3.3 L'accesso ai dati è consentito esclusivamente al personale riportato nell'**allegato 3** della presente Convenzione, espressamente incaricato del loro trattamento ed a ciò autorizzato nel rispetto delle norme vigenti e delle procedure tecniche ed organizzative concordate con Regione Toscana, dal Titolare del trattamento dei dati, o suo delegato, dell'ente fruitore. L'ente fruitore si impegna ad incaricare il minor numero possibile di personale. Eventuali richieste di superamento del numero di utenze autorizzate deve essere concordata con l'erogatore per il tramite del responsabile della Convenzione. L'elenco del personale incaricato può variare a seguito di controlli effettuati da Regione Toscana, o per variazioni organizzative dell'ente fruitore. A tal fine l'**allegato 3** dovrà essere aggiornato a cura dei Responsabili della Convenzione.

### **Art. 4**

#### **Titolarietà e trattamento dei dati**

4.1 Regione Toscana conserva la piena titolarità delle informazioni contenute nella banca dati regionale, nonché dell'applicativo utilizzato. L'ente fruitore assume il ruolo di autonomo titolare del trattamento dei dati oggetto di comunicazione.

4.2 Le Parti rispettivamente si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, in particolare per quanto riguarda la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

4.3 Ai sensi dell'art.5 del Regolamento UE/2016/679, i dati trattati in applicazione della presente Convenzione dovranno essere adeguati, pertinenti, e limitati rispetto alle finalità perseguite dall'ente fruitore.

4.4 L'ente, in qualità di autonomo titolare, assicura che i dati personali acquisiti saranno trattati esclusivamente per le finalità previste nell'**allegato 1**. Assicura altresì che i dati medesimi non saranno divulgati, comunicati né ceduti a terzi, o riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge. L'ente garantisce che l'accesso alle informazioni verrà consentito esclusivamente ai soggetti autorizzati ed istruiti al trattamento dei dati, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati, nonché al corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti.

## **Art. 5**

### **Tutela della sicurezza dei dati**

5.1 L'ente fruitore si impegna a rispettare i limiti e le condizioni di accesso riportati nell'**allegato 4**, volti ad assicurare la protezione dei dati personali. Da parte sua Regione Toscana garantisce la corretta erogazione dei servizi di accesso ai dati previsti dalla presente Convenzione.

5.2 L'ente si impegna inoltre a comunicare tempestivamente qualsiasi incidente occorso che abbia impatto diretto o indiretto sulla sicurezza dei dati o sul sistema di autenticazione, nonché ogni modificazione tecnica e organizzativa che possa incidere sul contenuto della presente convenzione. In particolare si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento avvenuto in ordine al personale autorizzato, alle modifiche tecniche o organizzative di dominio.

5.3 È fatto divieto assoluto all'ente di duplicare i dati resi disponibili per le finalità previste dalla presente convenzione, di utilizzare dispositivi automatici (robot) che consentano di consultare in forma massiva i dati resi disponibili e di replicarli in autonome banche dati.

## **Art. 6**

### **Tracciamento degli accessi e controlli**

6.1 L'ente fruitore si impegna a comunicare al proprio personale autorizzato al trattamento che Regione Toscana procede al tracciamento dell'accesso ai dati tramite registrazioni che consentono di verificare a posteriori le operazioni eseguite da ciascun operatore autorizzato. Tali registrazioni, in caso di violazione della normativa vigente, sono messe a disposizione dell'Autorità competente.

6.2 Le Parti congiuntamente, ai sensi di quanto previsto nell'**allegato 4**, svolgono il controllo anche a campione del rispetto delle corrette modalità di accesso stabilite dalla presente Convenzione.

6.3 A fronte di eventuali anomalie riscontrate, l'ente consentirà verifiche puntuali sulla legittimità degli accessi e si impegna a fornire all'erogatore tutti i chiarimenti e la documentazione che si rendesse necessaria a seguito dell'attivazione dei controlli di cui trattasi.

## **Art. 7**

### **Clausola di recesso**

7.1 La mancata ottemperanza ai vincoli di accesso ai dati ed il venir meno dei presupposti e dei requisiti di cui agli allegati alla presente Convenzione costituiscono causa di recesso dalla stessa e di immediata sospensione dei servizi a seguito di formale comunicazione.

7.2 Le Parti concordano che la Convenzione trova inoltre immediata conclusione laddove vengano meno le finalità di cui all'allegato 1, per le quali l'accesso ai dati è stato autorizzato.

## **Art. 8**

### **Composizione della Convenzione e valore delle premesse**

8.1 La Convenzione si compone di 8 (otto) articoli e 4 allegati, relativi a:

- allegato 1: finalità istituzionali dell'ente fruitore e/o base normativa per accesso alla banca dati regionale; individuazione dati richiesti.
- allegato 2: figure di riferimento delle Parti e loro recapiti di contatto.
- allegato 3: elenco del personale dell'ente fruitore incaricato ad accedere alla banca dati regionale.
- allegato 4: descrizione; servizi forniti; specifiche tecniche; periodicità di aggiornamento dei dati.

8.2 Le Parti convengono che le premesse, i contenuti e gli allegati alla Convenzione ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Per la Regione Toscana

Per la Pubblica Amministrazione